

ALLEGATO DELIBERA
C.S. N. 67/2012



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA 'NDRANGHETA

ART. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla 'ndrangheta, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali.
2. Il Comune di Reggio di Calabria, in conformità alle finalità di cui al vigente codice delle leggi antimafia, promuove l'utilizzazione ai fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo e di riscatto del proprio territorio, soltanto in quanto non siano destinati in modo attuale e concreto a scopi istituzionali propri del Comune.

ART. 2 - Principi

1. Il Comune di Reggio di Calabria per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento conferma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di parità di trattamento tra privati nel rapportarsi ad essa.
2. Con delibera della Giunta Comunale sono individuati in concreto gli obiettivi d'interesse pubblico che il Comune intende perseguire con l'impiego dei singoli beni confiscati, scegliendo tra gli obiettivi compatibili con la destinazione fissata nel decreto di assegnazione.
3. Al Responsabile del servizio, competente per la funzione cui appartiene l'obiettivo in concreto individuato dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente comma, spetta la gestione dei singoli beni confiscati, preposti al perseguimento dell'obiettivo stesso, che s'intendono a tale scopo appartenenti alla dotazione strumentale del servizio competente.

ART. 3 - Albo speciale

1. L'albo speciale dei beni immobili confiscati, acquisiti al patrimonio indisponibile comunale, ai fini della pubblicità prescritta dal vigente codice delle leggi antimafia, viene pubblicato all'Albo pretorio on line e inserito sul sito web dell'Ente e vi deve rimanere permanentemente.
2. Il dirigente del settore Patrimonio, in osservanza delle modalità di cui al vigente codice delle leggi antimafia, cura la tenuta dell'albo speciale ed il suo costante aggiornamento, con l'indicazione delle vicende riguardanti l'assegnazione attuale di ciascuno dei beni iscritti.

ART. 4 - Enti beneficiari

1. I beni di cui all'articolo 1, che non siano stati destinati a scopi istituzionali propri dell'Ente, possono essere concessi ai soggetti appartenenti alle categorie individuate al vigente codice delle leggi antimafia.
2. Non possono concorrere alla concessione quegli organismi dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che ivi svolgano funzioni direttive ovvero le abbiano svolte in un periodo (nel biennio) precedente, né quegli organismi i cui soci versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge.

ART. 5 - Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente

1. I beni sono concessi agli enti di cui al precedente art. 4 a titolo gratuito, per il perseguimento degli scopi in concreto individuati per ciascun bene con la deliberazione della Giunta Comunale di cui al precedente art. 2, 2° comma, tra gli scopi rientranti nelle finalità di cui al precedente art. 1.
2. Con provvedimento del dirigente del settore Patrimonio, previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al successivo art. 6, sono individuati gli enti concessionari.
3. I rapporti tra concedente e concessionario sono disciplinati da apposito contratto, sottoscritto tra il Responsabile del Servizio di cui all'art. 2, comma 3, ed il legale rappresentante dell'Ente concessionario, contenente almeno i patti e le condizioni prescritte dal vigente codice delle leggi antimafia.

ART. 6 - Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione



1. La scelta del concessionario avviene mediante selezione pubblica espletata da una Commissione costituita dal Segretario Generale del Comune secondo le norme del regolamento comunale dei contratti; il Dirigente del settore Patrimonio rende pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni di cui all'art. 1, mediante avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene, nonché l'esatta indicazione dell'interesse che l'Ente intende perseguire mediante la concessione stessa.
2. L'avviso pubblico deve essere pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito web del Comune per almeno 45 giorni consecutivi.
3. La scelta del terzo concessionario viene assunta, secondo le norme del regolamento comunale dei contratti, sulla base di una valutazione comparativa mirata all'individuazione della migliore proposta progettuale tesa all'impiego del bene, nel rispetto della destinazione fissata nel decreto di assegnazione, per il perseguimento dell'interesse pubblico preventivamente delineato nell'avviso pubblico; la valutazione tiene anche conto dell'idoneità della struttura organizzativa dell'ente concorrente all'attuazione della proposta progettuale avanzata, nonché dell'esperienza dallo stesso maturata nell'ultimo triennio nella conduzione di attività simili a quella oggetto della proposta progettuale formulata.
4. Ove sia possibile in ragione della conformazione strutturale e funzionale del bene e sia rispondente all'interesse pubblico in concreto perseguito con la concessione, è consentita la concessione in uso plurimo di un medesimo bene da parte di più soggetti sempre selezionati con le modalità di cui ai precedenti commi.
5. L'adozione del provvedimento di concessione resta comunque condizionata all'acquisizione delle informazioni prefettizie nei confronti dei soggetti selezionati.

ART. 7 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto:

- a) a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- b) all'impiego ed all'eventuale recupero strutturale e funzionale ed adeguamento normativo, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria a propria cura e spese, previo espresso atto di assenso dell'Ente proprietario, del bene concesso per la realizzazione delle attività fissate nel contratto;
- c) a tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- d) a stipulare in favore dell'Ente apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per i danni a terzi e per i rischi che possano gravare sull'immobile, anche derivanti da incendio, atti vandalici e dal cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario o rilevabile dal verbale di consegna del bene, nonché a copertura dei beni, diversi dall'immobile, che hanno un valore economico significativo;
- e) a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività cui si è obbligato;
- f) a rispettare nella conduzione delle attività cui è obbligato le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, nonché in materia di assistenza, previdenza e assicurazione dei lavoratori;
- g) a informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso del bene concesso;
- i) ad assolvere a tutte le spese per servizi a rete e utenze funzionali alla gestione del bene;
- j) ad informare l'Ente con la trasmissione annuale di apposito elenco nominativo, dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- k) a trasmettere annualmente all'Ente copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso, completo degli allegati di legge, nonché una relazione semestrale dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti espressi in termini di bilancio sociale;
- l) a esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Reggio di Calabria in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "*Bene, confiscato alla 'ndrangheta, del patrimonio del Comune di Reggio di Calabria*";
- m) a inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Reggio di Calabria in alto al centro e, nel caso si tratti di beni produttivi, inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "*Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla 'ndrangheta, del Comune di Reggio di Calabria*";
- n) a restituire i beni nella loro integrità, restando comunque il concessionario obbligato verso l'Ente al risarcimento dei danni cagionati al bene che non siano imputabili al normale deperimento per l'uso.

ART. 8 - Durata

1. La concessione può essere rilasciata per un periodo non inferiore a anni 9 (nove) e non potrà superare anni 30 (trenta). La durata è commisurata all'attività di progetto cui il bene è impiegato ed è predeterminata nell'avviso pubblico di selezione del concessionario.
2. La concessione può essere rinnovata dal Responsabile del servizio di cui all'art. 2, comma 3, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale in ordine alla permanenza dell'interesse pubblico perseguito attraverso l'attività propria del progetto condotto dal concessionario.

3. La concessione può essere revocata anche prima della scadenza per le motivazioni di ~~preminente~~ interesse pubblico, stabilite d'intesa con il nucleo di supporto della Prefettura-U.T.G., con ~~termini di~~ preavviso al concessionario di almeno 6 (sei) mesi.



ART. 9 - Divieto di sub-concessione e di cessione del contratto

1. Il concessionario non può sub-concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

ART. 10 - Controlli

1. E' rimesso al Responsabile del servizio di cui all'art. 2, comma 3, anche attraverso la Polizia Municipale, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni di legge e del presente regolamento. A tale scopo, il Responsabile del servizio può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori della permanenza dei requisiti e delle qualità che hanno dato titolo al rilascio della concessione. In ogni caso, tale attività di verifica deve essere espletata obbligatoriamente almeno una volta l'anno.

ART. 11 - Potere sanzionatorio

1. La concessione è dichiarata decaduta, senza indennizzo e senza preventiva contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statuarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti.

2. La concessione in ogni caso decade di diritto, senza l'osservanza di alcuna formalità di preventiva contestazione, e il rapporto contrattuale si intende risolto immediatamente, nei seguenti casi:

a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello sviluppo della propria attività;

b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione;

c) qualora il concessionario violi taluno dei divieti di cui al precedente art. 9;

d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

3. La decadenza viene comunicata, con semplice raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, al concessionario dal Responsabile del Servizio che ha il bene in dotazione e viene comunicata al Dirigente del Settore Patrimonio per l'avvio della procedura di riassegnazione del bene, con proposta alla Giunta Comunale, ai sensi del precedente art. 2, comma 2.

ART. 12 - Revoca

1. La concessione è revocata, senza diritto di indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario utilizzi il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto ovvero quando non utilizza in tutto o in parte il bene ovvero non utilizza il bene in modo continuativo nel tempo, ovvero infine quando il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibile forme di condizionamento mafioso.

2. La revoca viene disposta e comunicata, con semplice raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, al concessionario dal Responsabile del Servizio che ha il bene in dotazione e viene comunicata al Dirigente del Settore Patrimonio per l'avvio della procedura di riassegnazione del bene, con proposta alla Giunta Comunale, ai sensi del precedente art. 2, comma 2.

ART. 13 - Normativa transitoria e finale

1. Le concessioni di diritto stipulate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti relativi, restando comunque soggette alla facoltà di revoca di cui al precedente art. 8, 3° comma, oltre che alle cause di decadenza e di revoca di cui ai precedenti artt. 11 e 12.



3